Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 01-09-2025

Messaggio n. 2519

OGGETTO: **"Carta Dedicata a te". Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025. Indicazioni operative**

Premessa

L'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Per l'anno 2025 la dotazione finanziaria del Fondo alimentare è stata incrementata di un importo pari a 500 milioni di euro (cfr. l'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), con destinazione specifica delle risorse, al solo acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Con il decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 (di seguito D.I.),del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante "Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207", sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per l'accesso alla misura in oggetto e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei

Comuni.

1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in oggetto, che **non devono presentare domanda**, sono, ai sensi dell'articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:

- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.
Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

2. Destinazione del contributo
Il contributo è destinato all'**acquisto di beni alimentari di prima necessità** (indicati nell'allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l'art. 3 del D.I.).
Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l'art. 10 del D.I.), garantiranno un'apposita scontistica a tutti i possessori della "Carta Dedicata a te" 2025.

3. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a **500,00 euro**, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.157.179, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2025**, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l'art. 5, comma 4, del D.I.).
Le somme, inoltre, devono essere **interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026** (cfr. l'art. 8, comma 1, del D.I.).

4. Procedura per l'individuazione dei beneficiari e termini previsti
L'INPS, entro **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del D.I. in Gazzetta Ufficiale (12 agosto 2025), quindi **entro l'11 settembre 2025**, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo *web* sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati

elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l'art. 4 del D.I.):
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
c) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.
I Comuni, entro e non oltre **trenta giorni** dalla pubblicazione degli elenchi sull'applicativo *web* dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo *web*, dopo avere verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. gli artt. 4 e 7 del D.I.).
L'INPS, decorso il termine di trenta giorni assegnato ai Comuni per l'effettuazione delle verifiche di competenza sugli elenchi dei beneficiari, acquisisce gli elenchi consolidati e li rende definitivi entro **dieci giorni** dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, trasmettendoli in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay(cfr. l'art. 7 del D.I.).
Successivamente l'INPS, ricevuti gli esiti della rendicontazione da Poste Italiane S.p.A., fornisce ai Comuni, attraverso l'apposito applicativo *web*, il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni devono inviare ai beneficiari per informarli dell'avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio, nonché delle modalità di prenotazione per il ritiro.
Ciascun Comune pubblica in evidenza sul proprio sito internet l'elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza, secondo le specifiche riportate al comma 4 dell'articolo 7 del D.I.
I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A, quest'ultima per la sola parte relativa all'operatività della carta.
L'INPS, oltre a rendere disponibili gli elenchi dei potenziali beneficiari nell'applicativo *web* dedicato, gestirà i rapporti con i Comuni curando, in particolare, le abilitazioni degli operatori comunali all'applicativo *web* e fornendo il relativo supporto tecnico; nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi Comuni e con Poste Italiane S.p.A. assicurerà, inoltre, la gestione dei flussi di comunicazione per la fase di assegnazione delle carte.

5. Modalità di gestione degli elenchi

Al fine di semplificare la gestione degli elenchi da parte degli operatori dei Comuni, nell'applicativo *web* sono rese disponibili le funzioni di seguito descritte:

- funzione "**beneficiari selezionabili**" dalla "lista dei beneficiari selezionabili dal Comune". È possibile, con l'utilizzo di apposito selettore, designare come beneficiari i soggetti presenti in tale lista, previa esclusione dei selezionabili con posizione superiore in graduatoria, con obbligo di annotare per ognuno di essi la motivazione dell'esclusione, non oltre la disponibilità di carte assegnabili per il Comune. In ogni caso, tramite la funzione **"deselezione beneficiario"** è possibile ripristinare, in parte o totalmente, la precedente graduatoria con la deselezione dei beneficiari designati e la riammissione degli esclusi dalla lista dei beneficiari selezionabili dal Comune;
- funzione"**esclusione beneficiario**", tramite la quale si può collocare il beneficiario presente nella "lista dei beneficiari selezionati dall'INPS" in testa alla "lista dei beneficiari selezionabili dal Comune" attribuendo l'opportuna marcatura di "escluso": questo nel caso in cui l'operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l'accesso al beneficio (ad esempio, nuclei mendaci, percezione di una misura comunale incompatibile, ecc). Tale funzione ha l'effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella "lista dei beneficiari selezionabili dal Comune". Il beneficiario escluso, invece, viene inserito in evidenza in testa alla "lista dei beneficiari selezionabili dal Comune" e non sarà interessato dalla successiva rielaborazione della graduatoria. L'esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo,

mentre devono essere mantenuti i criteri di priorità come indicati all'articolo 4 del D.I. (cfr. il precedente paragrafo 4 del presente messaggio). A tale riguardo deve essere specificata, nell'apposito campo, la causa di esclusione. L'operazione è reversibile solo se c'è disponibilità nella graduatoria o venga escluso un altro beneficiario;

- funzione "**riammissione beneficiari**", attraverso la quale è possibile riammettere i beneficiari esclusi dalla rielaborazione in graduatoria. Tale funzione consente di riammettere, nella sua posizione, un soggetto inizialmente beneficiario che era stato escluso a seguito delle verifiche effettuate dal Comune, purché continui a sussistere la disponibilità di carte oppure, alternativamente, venga creata una nuova disponibilità. Anche in caso di riammissione è necessario specificarne la causa nell'apposito campo;
- funzione "**verifica comune residenza**",che consente al Comune di selezionare il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di tale selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall'INPS il controllo sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può determinare i seguenti due esiti (visualizzabili nell'applicativo *web* dopo l'elaborazione):

verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento del medesimo nella lista del Comune di effettiva residenza, il quale sarà oggetto di rielaborazione nella graduatoria del Comune di destinazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione. Nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziato che a seguito di verifica si tratta di beneficiario trasferito da altro comune.

conferma dell'ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il mantenimento del medesimo nella posizione originaria; nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziata la conferma della residenza originaria;

- funzione "**blocca nucleo-trasferito**", attuata mediante la funzione "esclusione beneficiario", che consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso in cui sia riscontrato che non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l'accesso al beneficio, con lo stesso effetto descritto nella citata funzione di "esclusione beneficiario";
- funzione "**modifica indirizzo di residenza e/o CAP**", che consente al Comune di visualizzare ed eventualmente modificare l'indirizzo di residenza e/o il CAP del beneficiario, sempre nell'ambito dello stesso Comune, qualora non risulti congruente con quello presente sugli archivi comunali;
- funzione "**consolida liste beneficiari**", che consente il congelamento finale della graduatoria dei beneficiari. A seguito dell'utilizzo di tale funzione, si registra definitivamente la lista e vengono disabilitate le funzionalità di variazione dei dati, esattamente come avviene allo scadere dei termini previsti, e non sarà più possibile eseguire alcuna delle funzioni precedentemente descritte;
- funzione "**sblocca consolidamento**", che consente, esclusivamente dopo l'utilizzo della funzione "consolida liste beneficiari", di riattivare la lavorazione delle liste dei beneficiari selezionati/selezionabili con la riabilitazione delle funzionalità di variazione dei dati fino allo scadere del termine disponibile per le lavorazioni dei Comuni;
- funzione "**ricerca beneficiario**", che consente di raggiungere rapidamente la posizione di un beneficiario senza la necessità per l'operatore di cercare nelle singole liste dei beneficiari selezionati/selezionabili. La funzione è rilevante per i Comuni di medie/grandi dimensioni.

Si precisa che le istruzioni operative sono pubblicate nell'applicativo *web* in un apposito manuale utente disponibile alla sezione "Guide e Allegati".

6. Modalità di accesso degli operatori dei Comuni all'applicativo *web*

L'accesso al servizio è reso disponibile ai Comuni nel sito istituzionale dell'Istituto, nell'Area tematica "Accesso ai servizi "l'INPS e i Comuni", al menu "Servizi al cittadino", selezionando la

voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.
Si specifica che, per potere accedere all’applicativo *web*, i Comuni devono chiedere la relativa abilitazione utilizzando l’apposito modulo “MV62”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato”, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS, unitamente alla copia del documento di identità dell’operatore, in corso di validità, per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso. Il modulo “MV62” è reperibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli”, selezionando la categoria “Assegnazione e abilitazione PIN”, o inserendo nel motore di ricerca la sigla “MV62”.
Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati negli anni precedenti.
Al fine di consentire ai Comuni di provvedere al consolidamento delle liste dei beneficiari nei tempi richiesti, i Responsabili delle Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di dare la massima priorità alle richieste di abilitazione e alle eventuali richieste di supporto tecnico, fornendo immediato riscontro.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga